



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: LA SITUAZIONE DELLE LISTE D'ATTESA-INFINITA PER ACCEDERE AI BUONI TAXI (PER PERSONE CON IMPEDIMENTO MOTORIO ASSOLUTO E PERMANENTE E CIECHI ASSOLUTI)

Il sottoscritto Consigliere comunale

PREMESSO CHE

- la Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla legge (riserve di sosta "ad personam" e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria iniziativa, quali ad esempio la sosta gratuita sulle strisce blu e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e minibus;
- quest'ultimo istituto, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedito all'accesso ai mezzi pubblici, è stato disciplinato dal Regolamento n. 255 e costituiva, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili: il Regolamento era frutto di una scelta dell'Amministrazione a favore dell'utenza disabile, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 104/1992 (articolo 26 comma 2: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.");
- negli ultimi tempi si sono verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza, in forte crescita anche per effetto della senescenza della popolazione;
- in data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2012 01582/119) il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedito all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti", che ha modificato e sostituito il Regolamento n. 255;
- le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità dell'utenza disabile, di garantire l'erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città; in particolare, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva: nell'introduzione delle fasce ISEE per il servizio reso con il mezzo ordinario (ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario) e nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato (in tale caso l'utente corrisponde solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria);
- la differenziazione è basata sul presupposto della differente tipologia di servizio erogato: il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone come sostitutivo del

trasporto pubblico, stante in molti casi l'impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico; il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest'ultimo;

- il servizio, effettuato tramite taxi e/o minibus attrezzati, è rivolto ai cittadini di età superiore ai 2 anni con grave disabilità motoria o ciechi assoluti, residenti e domiciliati in città;
- la procedura prevede che gli interessati presentino (anche a mezzo di un loro rappresentante) la domanda presso lo Sportello Buoni Taxi, corredata dal verbale di invalidità rilasciato dall'ASL di appartenenza. Il servizio non è ammissibile per chi è titolare della riserva personale di sosta presso l'abitazione e/o luogo di lavoro. In tali casi (previa valutazione da parte della Commissione Medica) per far fronte ad esigenze impreviste di mobilità, la Commissione Tecnica può concedere al massimo 20 corse annuali;
- un'apposita Commissione Medica denominata C.I.M.S. (Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale) certifica la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del servizio: nel caso in cui non sia possibile dedurre dal verbale di invalidità la sussistenza dei requisiti, seguirà la convocazione per una visita Medica Legale, se invece sussistono i requisiti si accede ad una lista di attesa;
- la valutazione dell'impedimento funzionale, motorio o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico avviene sulla base degli accertamenti sanitari già presentati unitamente alla domanda di ammissione al servizio (verifica agli atti) oppure con una convocazione a verifica medica di competenza, laddove la documentazione medica prodotta non sia ritenuta sufficiente;
- la C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al servizio, stabilisce la necessaria modalità di effettuazione in: servizio reso con mezzo attrezzato oppure servizio reso con mezzo ordinario (taxi);
- per coloro che usufruiscono già del servizio o per coloro che sono in lista di attesa, che in seguito all'aggravarsi dell'impedimento motorio necessitano dell'uso del mezzo attrezzato anziché del taxi, potrà essere fatta richiesta scritta agli uffici comunali;
- alla Commissione Tecnica spetta poi di assegnare la dotazione individuale mensile o annuale in base alle esigenze dei soggetti e al loro possesso o meno della riserva di sosta personale per disabili e valutare le eventuali istanze di aumento corse per coloro che non posseggono la riserva di sosta;

TENUTO CONTO CHE

- il Servizio Trasporto Disabili è rivolto ai residenti nel Comune di Torino, ivi domiciliati, compresi i residenti in presidi socio sanitari di autonomia del territorio cittadino di età superiore a 2 anni che siano persone con impedimento motorio assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici oppure ciechi assoluti;
- la senescenza della popolazione addizionata alle note ristrettezze del bilancio pubblico hanno provocato un notevole incremento delle liste d'attesa per l'accesso al beneficio dei buoni taxi, con tempistiche di scorrimento delle graduatorie molto dilazionate;
- tale situazione permane da tempo e non appare individuarsi alcuna soluzione migliorativa;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quanti siano i buoni taxi annualmente erogati dall'Amministrazione con riferimento a ciascuno degli ultimi cinque anni;
2. quanti siano i beneficiari per ciascuna categoria;
3. quanti siano i cittadini in lista d'attesa per ciascuna categoria;
4. quale sia l'onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione civica per sostenere il servizio in

oggetto nell'ultimo quinquennio e quale la previsione per il prossimo triennio

5. quali siano le azioni condotte dall'Amministrazione per accertare la permanenza e l'attualità del diritto alla concessione del beneficio e a quanti beneficiari siano stati tolti o ridotti i buoni negli ultimi cinque anni;

6. se negli ultimi cinque anni, in conseguenza di quanto al punto precedente, la riduzione o cessazione dell'erogazione del beneficio ad alcuni cittadini sia servita per coinvolgere nuovi beneficiari;

7. se l'Amministrazione abbia allo studio criteri di razionalizzazione del beneficio per consentire uno scorrimento delle liste d'attesa e conseguente ampliamento della platea di beneficiari ai quali vengono erogati i buoni.

Torino, 02/02/2023

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Enzo Liardo